

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito denominata "Roma Tre"), con sede legale in Roma, Via Ostiense 133, CAP 00154, C.F. e P. IVA 04400441004, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Luca Pietromarchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella 2-4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Gaudio, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi Roma Tre (in prosieguo: Roma Tre)

è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e la promozione dello sviluppo dei territori;

è, in quanto Università, centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con enti extra-universitari pubblici o privati;

ai sensi dello statuto di Ateneo, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in prosieguo: CREA)

è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;

fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e alle Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Roma Tre e CREA ritengono:

di comune interesse sviluppare la collaborazione nell'attività didattica e scientifica;

che le attività di ricerca e di didattica oggetto del presente Accordo Quadro assumono la connotazione di collaborazioni scientifiche;

che tali attività di ricerca sono comunque congruenti con le attività didattiche istituzionalmente svolte presso le aule, i laboratori e le strutture dell'Università e le strutture del CREA.

VISTO

il D.M. n. 246786 del 27/11/2012 che approva la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università".

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità

Oggetto del presente Accordo è di realizzare una collaborazione didattica e scientifica, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

Roma Tre e CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante apposite convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Strutture interessati, nel rispetto e in esecuzione del presente Accordo.

Nell'attuazione del presente Accordo, Roma Tre e CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla

formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattica scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università.

Art. 4 - Comitato di indirizzo strategico

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da due componenti per Roma Tre e due per il CREA. Le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne Roma Tre, della rete dei propri collaboratori e del personale tecnico amministrativo e docente.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art.5 - Attivazione delle azioni programmatiche

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispose un rapporto che, tra l'altro, include:

le fasi in cui si sviluppa l'azione;

le procedure attuative;

i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;

l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;

i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;

i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le Parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Per il personale di Roma Tre e del CREA impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, l'attività svolta non costituisce, in nessun caso, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art.6 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione. Questi accordi non devono comunque ritardare la pubblicazione dei risultati scientifici.

Art. 7 - Tirocini sperimentali & tesi di Laurea e dottorato

Gli studenti di Roma Tre iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio e la fruizione di eventuali borse di studio danno luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università, né con il CREA.

Art. 8 - Norme comportamentali

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 9 - Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti dalle Parti nell'ambito dei Protocolli esecutivi devono comunque essere portati a compimento.

Art. 10 - Modifiche dell'Accordo

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra Roma Tre e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione delle due Parti.

Art. 11 - Oneri finanziari

L'attuazione del presente Accordo non comporta per il CREA e per Roma Tre alcun onere finanziario.

L'attuazione del presente Accordo sarà disciplinata mediante specifiche convenzioni operative o esecutive nelle quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 12 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti così come previsti dalle rispettive normative in materia di anticorruzione.

Roma Tre dichiara di aver adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 conformemente a quanto previsto dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii., in conformità al P.N.A. 2019 ed alle linee guida dell'ANAC. A tale fine, CREA dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Piano triennale e del Codice Etico adottato dall'Università (consultabile sul sito internet: <https://www.uniroma3.it/>).

CREA dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. A tale fine, Roma Tre dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CREA (consultabile sul sito internet: www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 13 - Sicurezza e coperture assicurative

Le Parti dichiarano di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa e previdenziale del personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, ivi compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi che possano essere cagionati dal rispettivo personale nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di locali e attrezzature propri che siano impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, fatto salvo il caso in cui gli stessi non siano utilizzati correttamente o per finalità diverse.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati.

Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione del presente Accordo, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Art. 15 – Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'esecuzione del presente Accordo verranno in prima istanza definite in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 16 - Firma digitale, spese e bollo

Il presente Accordo, in unico originale, è stipulato mediante firma digitale delle Parti ed entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Letto, approvato e sottoscritto

*DATA**

*FIRMA***

Per l'Università degli Studi di Roma Tre

Il Rettore

Prof. Luca Pietromarchi

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio

**La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*